



**COMUNE DI LIMONE PIEMONTE**

Comunna d'Limon

appartenente alla minoranza storica Occitana

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE IN USO  
DI INFRASTRUTTURE  
ATTE AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 12.10.2023**

## Sommario

<b>Art. 1 Oggetto del regolamento, ambito di applicazione, finalità, normativa, definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 Convenzione per la concessione in uso e suoi contenuti .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 Revoca delle concessioni.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 Opere compensative .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 Equo indennizzo.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 Canone unico.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 Proprietà dei beni .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 Responsabilità .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 Cessione, subaffitto, dismissione volontaria dell'impianto .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 Risoluzione della convenzione .....</b>	<b>6</b>

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE ATTE AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA**

## **Art. 1 Oggetto del regolamento, ambito di applicazione, finalità, normativa, definizioni**

La disponibilità di servizi evoluti di telecomunicazioni attraverso la larga banda è un elemento cardine per lo sviluppo, in termini di crescita economica, sociale e culturale, di attrattività del territorio e soprattutto di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Il Comune è proprietario di molteplici infrastrutture esistenti sia vuote che parzialmente occupate relative alla rete di pubblica illuminazione e di altre infrastrutture di servizio pubblico, di proprietà comunale.

Con il presente regolamento il Comune di Limone Piemonte intende rispondere alle necessità dei vari operatori mettendo a disposizione le infrastrutture esistenti e al contempo tutelare la propria possibilità di sviluppare e usufruire liberamente delle proprie infrastrutture anche in futuro, manlevando ogni responsabilità da eventuali danni a terzi, nonché garantire le stesse opportunità agli operatori interessati.

Il presente regolamento è pertanto volto a fornire linee di indirizzo per la definizione delle modalità di posa e delle prescrizioni cui è tenuto l'operatore di telecomunicazioni, in occasione della posa di cavi in fibra ottica nelle infrastrutture già esistenti relative all'impianto di pubblica illuminazione o di altre infrastrutture di servizio pubblico di proprietà comunale, di disciplinare le condizioni di manutenzione di tali reti, di salvaguardare le pari opportunità tra i vari operatori e infine di tenere conto delle necessità di sviluppo delle reti comunali, fatti salvi i limiti consentiti dalla normativa tecnica vigente e nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni dettate per il territorio comunale da specifiche normative e dai Regolamenti vigenti.

Normativa di riferimento:

- decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
- decreto ministeriale 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico recante "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.";
- direttiva n. 2014/61/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità";
- decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità", di seguito denominato Decreto.

Definizioni:

- **Operatore:** soggetto titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico preesistenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, o di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e posatore Rete in Fibra Ottica;
- **Rete in Fibra Ottica:** rete costituita dai Cavi Ottici da posare;
- **Cavo Ottico:** cavo contenente Fibre Ottiche, di potenzialità multipla, per telecomunicazioni,

comprensivo dei materiali accessori;

- **Comune:** Comune di Limone Piemonte;
- **Progettazione:** insieme degli elaborati e disegni tecnici sviluppati dall'Operatore per la descrizione della Rete in Fibra Ottica oggetto della richiesta di Concessione in uso.

## **Art. 2 Convenzione per la concessione in uso e suoi contenuti**

L'uso delle infrastrutture esistenti di pubblica illuminazione o di altre infrastrutture di servizio pubblico di proprietà comunali, per la posa di cavi in fibra ottica da parte degli operatori è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il Comune e l'operatore che ne faccia richiesta, ed a successivo provvedimento di concessione in uso rilasciato dagli uffici tecnici comunali.

Fatta salva la normativa di settore vigente in materia, detta Convenzione dovrà disciplinare:

- le prescrizioni tecniche progettuali cui attenersi per la verifica della fattibilità tecnica degli interventi, anche prevedendo sopralluoghi congiunti tra le parti, tenendo conto anche di eventuali necessità di sviluppo futuro delle reti pubbliche all'interno delle infrastrutture esistenti e nel rispetto del principio di pari opportunità tra gli operatori economici;
- le prescrizioni tecniche per la corretta progettazione degli impianti di proprietà dell'operatore all'interno delle infrastrutture di pubblica illuminazione, o di altre infrastrutture di servizio pubblico di proprietà comunali, al fine di ridurre al minimo eventuali impatti deleteri per il territorio e nell'ottica di facilitare l'autonomia negli interventi manutentivi effettuati dalle parti;
- i contenuti delle istanze di concessione in uso, da effettuarsi su carta legale o resa tale con l'apposizione di marca da bollo da € 16,00, definendo tutti gli atti necessari per l'espletamento dell'istruttoria da parte degli uffici tecnici competenti e per il rilascio del provvedimento;
- le modalità operative e gli obblighi di comunicazione necessari per garantire la salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità durante le attività di installazione e manutenzione sulle infrastrutture;
- gli obblighi di comunicazione necessari per l'installazione e per la manutenzione degli impianti;
- le disposizioni operative per la corretta installazione degli impianti di proprietà dell'operatore all'interno delle infrastrutture di pubblica illuminazione, prevedendo che siano concordati con il Comune tempi e modalità di posa degli impianti;
- le disposizioni operative per la manutenzione degli impianti, per il coordinamento delle tempistiche di intervento e per il presidio di tale attività;
- le modalità di rendicontazione al Comune da parte dell'operatore di quanto realizzato al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle reti sul territorio;
- le modalità per la disciplina di eventuali modifiche progettuali o varianti in corso d'opera, che dovranno preventivamente essere sottoposte al vaglio degli uffici tecnici competenti;
- le fattispecie ulteriori di revoca della concessione in uso;
- la definizione di ulteriori oneri ed obblighi a carico dell'operatore.

La convenzione sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di anni tre. Prima della scadenza l'atto potrà essere prorogato di comune accordo e previa sottoscrizione di entrambe le parti di un atto di rinnovo, per ulteriori tre anni.

## **Art. 3 Revoca delle concessioni**

E' prevista la revoca della concessione in uso rilasciata dal Comune in tutti i casi in cui le opere realizzate non siano rispondenti al provvedimento rilasciato.

Il Comune può revocare la concessione in uso rilasciata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico senza che l'operatore possa opporsi.

In caso di revoca l'operatore sarà obbligato a provvedere alla dismissione dell'impianto con ripristino a proprie spese della situazione originale.

Al fine di perseguire l'obiettivo di fornire un servizio sul territorio e di garantire pari diritti agli operatori economici, la posa dei minitubi ed al loro interno dei cavi di fibra ottica dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dal rilascio della concessione in uso, pena la decadenza della concessione in uso stessa.

Decorso 6 (sei) mesi dalla concessione in uso, eventuali minitubi posati nei quali non alloggiino ancora cavi di fibra ottica dovranno essere immediatamente rimossi dall'operatore nei 30 (trenta) giorni successivi.

Decorso tale termine senza che l'operatore abbia provveduto alla rimozione dei minitubi, l'amministrazione acquisisce la piena proprietà degli stessi.

Al fine di garantire pari opportunità tra gli operatori, qualora sussistano minitubi già posati nelle infrastrutture comunali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali siano già state rilasciate autorizzazioni/concessioni da parte del Comune e nei quali non risultino ancora presenti cavi di fibra ottica, gli operatori proprietari devono provvedere alla posa di detti cavi entro 1 anno dall'efficacia del presente Regolamento.

Decorso tale anno qualora non alloggiino ancora cavi di fibra ottica nei minitubi, questi dovranno essere immediatamente rimossi dall'operatore nei 30 (trenta) giorni successivi.

Decorso tale termine senza che l'operatore abbia provveduto alla rimozione dei minitubi, l'amministrazione acquisisce la piena proprietà degli stessi.

La concessione in uso si intende rilasciata salvo diritti di terzi, pareri e nulla osta di enti terzi, per le infrastrutture esistenti di competenza di questo Comune.

E' fatto divieto di fare un uso diverso delle infrastrutture da quello oggetto di-Concessione in uso.

#### **Art. 4 Opere compensative**

E' facoltà del Comune di prescrivere all'operatore la realizzazione di opere compensative degli effetti delle manomissioni previste.

#### **Art. 5 Equo indennizzo**

Con convenzione sarà determinato, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, un indennizzo, fatta salva la possibilità di tener conto dei costi relativi ad attività di rifacimento della rete in fibra ottica in caso di rinnovo o spostamento della rete elettrica, da porre a carico dell'operatore di telecomunicazioni.

#### **Art. 6 Canone unico**

E' prevista la corresponsione del canone unico patrimoniale ex Legge 27 dicembre 2019 n. 160 commi da 816 a 836 per l'occupazione permanente di suolo pubblico.

#### **Art. 7 Proprietà dei beni**

Le infrastrutture ospitanti di proprietà del Comune resteranno in esclusiva proprietà dello stesso.

Le opere compensative realizzate dall'operatore per conto del Comune saranno di esclusiva proprietà del Comune.

Le reti fibra ottica (cavi fibra ottica) realizzate da e per conto dell'operatore restano di esclusiva proprietà dell'operatore.

## **Art. 8 Responsabilità**

Il Comune resta sollevato da qualunque responsabilità per danni involontariamente cagionati alla rete dell'operatore in fibra ottica e relativi disservizi, in qualsiasi condizione d'opera, con particolare riferimento agli interventi urgenti di ripristino della funzionalità delle infrastrutture comunali.

La manutenzione dei cavi e dei cavidotti sarà di esclusiva responsabilità e competenza dell'operatore che si impegna a garantire condizioni di conservazione degli stessi tali da non alterare lo stato di funzionalità delle infrastrutture.

L'operatore risponde della mancata realizzazione delle opere a regola d'arte o secondo la normativa vigente da parte propria o da parte dei soggetti incaricati della realizzazione materiale dell'impianto e/o della sua manutenzione.

L'operatore risponde altresì di danni cagionati al Comune o a terzi sia in fase di posa che in fase di manutenzione.

Il Comune non risponde di danni alla fibra in alcuna circostanza (né in caso di manutenzione che per casi accidentali o danni di terzi).

L'operatore risponderà di tutte le responsabilità e danni causati da eventuali subaffittuari.

## **Art. 9 Cessione, subaffitto, dismissione volontaria dell'impianto**

Nell'eventualità che le tubazioni passacavi concesse in uso siano cedute in proprietà a terzi, il Comune si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dall'operatore in forza dell'accordo stipulato. L'accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione dell'operatore o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.

In caso di subaffitto della rete tutte le comunicazioni, autorizzazioni, regole e responsabilità faranno comunque capo all'operatore principale che a sua volta si rivarrà sul subaffidatario.

In caso di dismissione dell'impianto l'operatore ha l'obbligo di provvedere alla sua rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

In caso di dismissione dell'impianto, in alternativa alla rimozione da parte dell'operatore, il Comune ha facoltà di acquisire gratuitamente l'impianto.

Le operazioni di dismissione degli impianti saranno soggette alle stesse prescrizioni previste per la realizzazione del nuovo impianto.

## **Art. 10 Risoluzione della convenzione**

Fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, le parti concordano che la convenzione stipulata si intende risolta nei seguenti casi:

- nel caso di mancato adempimento delle clausole ed obblighi previsti in convenzione;
- qualora l'operatore sia soggetto a liquidazione o procedure concorsuali;
- qualora l'operatore fosse destinatario di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa.

Il Comune potrà in ogni caso risolvere la convenzione in qualsiasi momento per inadempimenti dell'operatore legati agli oneri e obblighi previsti nella Concessione in uso e nella convenzione, senza che questi possa opporvisi.